

**Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea
legislativa regionale nella seduta n. 129 del 7 maggio 2019**

“Cimiteri per animali d'affezione”

Art. 1

(Finalità)

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge volte alla realizzazione di cimiteri per animali d'affezione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Destinatari)

L'articolo stabilisce quali animali d'affezione possono beneficiare della sepoltura nelle apposite aree ad essi destinate.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Autorizzazione, localizzazione e realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione)

L'articolo detta disposizioni riguardanti l'autorizzazione, la localizzazione e la realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione, nonché disposizioni per la realizzazione di impianti per la cremazione di spoglie di animali d'affezione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Inumazione delle spoglie di animali)

L'articolo contiene disposizioni riguardanti le modalità di inumazione delle spoglie di animali d'affezione nelle specifiche aree cimiteriali; contiene, altresì, disposizioni per l'inumazione delle spoglie di animali d'affezione in siti diversi dalle predette aree.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Gestione dei cimiteri per animali d'affezione)

L'articolo prevede la possibilità, da parte dei soggetti pubblici e privati, di gestire i cimiteri per animali d'affezione avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

L'articolo prevede un regolamento di attuazione della legge che viene demandato alla Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Sanzioni amministrative)

L'articolo stabilisce le sanzioni amministrative la cui irrogazione è affidata ai comuni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Disposizioni finali e transitorie)

La disposizione contiene norme finali e transitorie.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Abrogazioni)

La disposizione contiene le abrogazioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.